

MORENO  
Aggiornato  
2001

COPIA

COMUNE DI PREMILCUORE  
- Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 49 data 30/08/1995

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  
E DEI CIMITERI COMUNALI.

Il giorno 30/08/1995, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla \_\_prima\_\_ convocazione in sessione \_\_\_\_ ordinaria, che e' stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	P	A	Consiglieri	P	A
Francesco MILANESI	x		Maria Federica TURCHI	x	
Giulia RINIERI	x		Salvatore VALENTE	x	
Maria Grazia FABBRICA		x	Giuseppe PALAIESI	x	
Bruno TASSINARI	x		Domenico Cappelli	x	
Roberto FREDDI	x		Damiano BARTOLINI	x	
Moris GABRIELLI	x		Marco RINIERI	x	
Giancarlo TURCHI	x				

Assegnati n. 13 - In carica n. 13 - Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il dott. Francesco Milanesi nella sua qualita' di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale Dr. Prencipe Angelo;
- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:  
Gabrielli Moris - Cappelli Domenico - Turchi Giancarlo;

La seduta e' pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende necessario ed indispensabile provvedere alla regolamentazione dei servizi cimiteriali così come previsto dalla vigente legislazione in materia;

Visto il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, a tale scopo, è stato approntato, con l'ausilio dell'Ufficio Attività Produttive, Economiche e Commerciali, uno schema di Regolamento, già sottoposto in precedenza all'attenzione di tutti i consiglieri comunali;

Visto, pertanto, lo schema di Regolamento dei Servizi Cimiteriali e dei Cimiteri Comunali e ritenuto meritevole di approvazione a conclusione del breve dibattito che ne è seguito;

Visto l'art. 53 della legge n. 142 dell'8.06.1990;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Segretario Capo;

A voti unanimi, resi per alzata di mano,

### D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento dei Servizi Cimiteriali e dei Cimiteri Comunali, che si compone di n. 48 articoli e che, allegato alla presente deliberazione, viene dichiarato parte integrante e sostanziale dell'atto stesso;

2) di mandare copia della presente deliberazione, appena diverrà esecutiva, agli Uffici di Segreteria, Demografico, Tecnico, Economato, di Polizia Municipale ed al Necroforo per la sua puntuale applicazione e per l'ulteriore seguito di rispettiva competenza.

Allegato alla delibera n. 49 del  
Consiglio Comunale del 30/8/1995

Il Segretario Comunale  
(Dr. Angelo Prencipe)

*Angelo Prencipe*



COMUNE DI PREMILCUORE  
Provincia di Forlì - Cesena

ACQUISTO  
10/10/1995

=====

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI CIMITERIALI E

DEI CIMITERI COMUNALI

=====

Abbreviazioni usate nel testo

Reg. di P.M. = Regolamento di Polizia Mortuaria -  
D.P.R. del 10/09/1990, n. 285.

T.U.LL.55 = Testo Unico delle Leggi Sanitarie  
del 27 luglio 1934, n. 1265.

S.C. = Servizi Cimiteriali

# I N D I C E



## TITOLO I Disposizioni preliminari

- Art. 1 - Competenze
- Art. 2 - Responsabili'
- Art. 3 - Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento

## TITOLO II Cimiteri, servizi, tipologie sepolture

- Art. 4 - Disposizioni generali
- Art. 5 - Ammissione nel cimitero
- Art. 6 - Cippo e lapide su fosse nel campo comune
- Art. 7 - Camera mortuaria
- Art. 8 - Tipologia tombe private
- Art. 9 - Sepolture di famiglia per inumazioni

## TITOLO III Esumazioni, estenuazioni

- Art. 10 - Avviso di scadenze sepolture
- Art. 11 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 12 - Raccolta ossa e materiale

## TITOLO IV Concessioni di sepolture private - diritti e obblighi

- Art. 13 - Modalita' concessione loculi
- Art. 14 - Modalita' di concessione di area
- Art. 15 - Durata delle concessioni in uso
- Art. 16 - Tumulazione provvisoria
- Art. 17 - Costruzione e manutenzione della sepoltura
- Art. 18 - Decadenza - Revoca - Estinzione
- Art. 19 - Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza
- Art. 20 - Retrocessione di sepoltura - rimborsi
- Art. 21 - Averti diritto
- Art. 22 - Determinazione di salme
- Art. 23 - Ammissione in sepoltura di famiglia o per collettivita'
- Art. 24 - Aggiornamento del domicilio degli averti diritto
- Art. 25 - Occupazione posti loculi - Sepoltura - Cassettine resti, ceneri, ecc.
- Art. 26 - Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 27 - Estinzione dei membri della famiglia
- Art. 28 - Divisione posti - Loculi
- Art. 29 - Fascicoli per le sepolture di famiglia
- Art. 30 - Sepoltura di famiglia e per collettivita' anteriori al nuovo Regolamento di P.M.. Durata e revoca



TITOLO V  
Polizia interna al cimitero costruzioni

- Art. 31 - Orari
- Art. 32 - Divieto di ingresso
- Art. 33 - Riti religiosi
- Art. 34 - Circolazione veicolo
- Art. 35 - Divieti speciali
- Art. 36 - Progetto - Costruzione delle opere - termini  
limiti d'impiego delle aree
- Art. 37 - Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 38 - Costruzione sepolture private
- Art. 39 - Ornamenti, luci ed epigrafi - manutenzione
- Art. 40 - Imprese di costruzione, permessi
- Art. 41 - Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo
- Art. 42 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 43 - Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori
- Art. 44 - Vigilanza sulla costruzione delle opere
- Art. 45 - Prescrizioni per l'uso di materiali per la  
realizzazione di sepolture private.

TITOLO VI  
Disposizioni varie

- Art. 46 - Sanzioni
- Art. 47 - Abrogazioni precedenti disposizioni
- Art. 48 Disposizioni da altri regolamenti e leggi, tariffe.

TITOLO I  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI



Art. 1  
Competenze

1. Il presente Regolamento e' compilato in conformita' del T.U.L.L.SS., del Reg. di P.M..
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri Comunali spettano al Sindaco.
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.
4. L'organo preposto dell'A.U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. L'Ufficio Tecnico controlla, vigila, organizza l'attivita' dei servizi Cimiteriali in base alle leggi, regolamenti e disposizioni degli organi superiori per quanto riguarda l'attivita' edilizia la manutenzione e i regolamenti esistenti; L'Ente assicura, altresì, il servizio di custodia del Cimiteri Comunali. Il responsabile del servizio di custodia e' tenuto agli adempimenti indicati nel 2° comma dell'art. 52 del Reg. di P.M..
6. L'Ufficio Attivita' produttive, economiche e commerciali provvede alla concessione dei loculi, aree ed ossari, alla predisposizione delle pratiche di esumazione ed estumulazione ed alla applicazione di tutte le altre norme in conformita' al regolamento adottato.

Art. 2  
Responsabilita'

1. Il Comune, mentre ha cura perche' nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose ecc..., non si assume responsabilita' per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi posti a disposizione di questi (scale ecc.).

Art. 3  
Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento.

1. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc., cosi' come previsto dalle norme vigenti.

TITOLO 2  
CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE



Art. 4  
Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con i seguenti cimiteri comunali che sono sottoposti alla vigilanza del Sindaco: cimitero comunale del Capoluogo - Via Amendola, cimitero comunale di Fantella, cimitero comunale di Ontaneta e cimitero comunale di Rio de Campi.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Reg. di P.M..
3. Ogni operazione compiuta nel cimitero -inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme e' riservata al personale addetto al cimitero e dovra' risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Reg. di P.M..

Art.5  
Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza, ovvero, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, a persone che siano state residenti o nate nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalita'.

Art. 6  
Cippo e lapide su fosse nel campo comune

1. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M..
2. Il privato puo' collocare lapidi o monumentini presentando preventivamente apposita domanda, corredata da disegni o fotografie, comprensive di quote, al Comune che rilascerà apposita autorizzazione.
3. I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici, recare un numero progressivo e, parimenti al punto 2., essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Sul cippo o lapide o monumento dovra' essere collocato almeno il nome e il cognome del defunto nonche' la data di morte.

Art. 7  
Camera mortuaria

1. Il Cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite o di salme estumulate per varie esigenze. In attesa della ristrutturazione del Cimitero Comunale del Capoluogo, la Camera Mortuaria viene individuata nelle vicinanze della R.A.S., nel fabbricato che ospita anche il garage della autoambulanza.

Art. 8  
Tipologia tombe private

1. Le sepolture private possono consistere:
  - a) in loculi per tumulazione a norma del Reg. di P.M.;
  - b) in tombe di famiglia a piu' posti, (tombini, sarcofagi, tombe prefabbricate, tombe nel porticato, edicole funerarie, ecc.);
  - c) in cellette-ossari predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri;
  - d) aree per la inumazione privata.
2. Il piano regolatore cimiteriale o i suoi stralci determinano per le sepolture private l'ubicazione e la tipologia. Il Comune si riserva di determinare disponibilita' e possibilita' di realizzazione delle suddette tipologie.

Art. 9  
Sepolture di famiglia per inumazioni

1. Nel caso che il piano regolatore del Cimitero lo preveda, le sepolture di famiglia e collettivita' possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

TITOLO 3  
ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 10  
Avviso di scadenza sepolture

1. Il Comune non e' tenuto a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo d'inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc.).
2. Per la scadenza ordinaria delle sepolture in campo comune e' pubblicato, all'ingresso del cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.





3. Nessun avviso e' previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale e' specificata la durata della stessa.

4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, l'Amministrazione Comunale disporra' per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

#### Art. 11

#### Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono invece sottoposte al pagamento del canone stabilito con apposita deliberazione.

#### Art. 12

#### Raccolta ossa e materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere sistemate a norma del Reg. di P.M..

2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno puo' sottrarre parte di salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione della Autorita' Giudiziaria.

3. I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, dopo che questi li ha opportunamente catalogati e registrati.

4. Alla scadenza delle concessioni delle sepolture private le opere e i materiali, che non sono richiesti dagli aventi diritto, passano in disponibilita' del Comune.

#### TITOLO 4

#### CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI E OBBLIGHI

#### Art. 13

#### Modalita' concessione loculi

510512024

PARENTE SEGRETERIA  
PUNTO 1. DA NE  
ASSEGNARE SE  
posto in alto.  
A ci sono mo  
se hanno già

Delibera C.C. n° 6 del 7-3-19

Art. 13 (Testo modificato)

1. La sepoltura privata per singola salma (loculo in còlombario), può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata. L'Ufficio attività produttive, economiche e commerciali, procederà alla concessione iniziando sempre dal loculo posto in alto.
2. È consentita la concessione in vita di tale sepoltura, secondo la disponibilità dei loculi e l'età del richiedente - che abbia almeno 65 anni - quando questi dimostri di non avere parenti ed eredi che possano provvedere al momento del decesso. In tale caso è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione: il periodo di concessione decorre dalla data del relativo atto consessorio.
3. In caso di nuova costruzione o ampliamento di cimitero è altresì consentita la concessione in uso dei manufatti costruiti dal comune (loculo/ossario/nichia cineraria) a persona in vita fino alla disponibilità dei loculi a tale scopo individuati, sulla base delle seguenti priorità:
  - maggiore anzianità;
  - sorteggio pubblico in caso di pari anzianità.
 Tali concessioni dovranno essere regolamentate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.  
 Al fine di garantire l'utilizzo nel tempo del cimitero, in caso di nuova costruzione o ampliamento di cimitero, l'amministrazione comunale ne conserverà un numero congruo da concedersi solo a decesso della persona cui la sepoltura è destinata.
4. Il diritto d'uso di sepoltura singola è riservato alla persona indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.
5. Nel caso di coppia di coniugi di età superiore ad anni 60, al momento del decesso di uno dei due congiunti, è consentita la concessione, quando il cimitero ne ha disponibilità e secondo le modalità su riportate, di un ulteriore loculo in linea verticale.
6. In nessun altro caso il loculo può essere concesso a privato.
7. Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione in uso del loculo richiesto prima della stipula del relativo atto qualora la disdetta pervenga all'Ufficio protocollo entro e non oltre giorni 15 a decorrere dal ricevimento della lettera di assegnazione. In tal caso la recessione comporta la restituzione "in toto" di ogni eventuale somma già versata in acconto o saldo.
8. Il Concessionario ha altresì facoltà di rinunciare alla concessione in uso del loculo richiesto prima della stipula del relativo atto oltre i quindici giorni di cui al comma precedente e previa disdetta che dovrà pervenire all'ufficio protocollo almeno il giorno antecedente a quello fissato per la sottoscrizione del contratto e versamento dei diritti di segreteria. In tal caso la recessione comporta la restituzione delle somme già eventualmente versate con esclusione dei diritti di segreteria dovuti.
9. La mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti dall'Amministrazione comporta, fuori dalle ipotesi di ai precedenti commi 7. e del loculo. In tal caso sono dovuti dal concess a €51,65. L'Amministrazione, previa acquis rimborso delle somme già eventualmente vers
10. Il Concessionario può richiedere, motivata ancora occupato, possa essere destinato alla seguenti parentele: in linea retta 1° grado (i g il nipote). In linea collaterale 2° grado (i frate con i generi e le nuore. Il patrigno e la m provvede con proprio atto in merito alla nuov

Valutato, dopo brev con i seguenti comr  
7. Il Concessionario all'Ufficio protocollo assegnazione. In tal già versata in accor  
8. Il Concessionario cui al comma prece giorno antecedente segreteria. In tal ca con esclusione dei  
9. La mancata sott dalle ipotesi di ai p tal caso sono dovut L'Amministrazione somme già eventua  
10. Il Concessionario occupato, possa es: parentele: in linea linea collaterale 2° Affinità di 1° grad Giunta com.le prov

I NATI A PREMILCUN  
HANNO DIRITTO DI  
RICH. W W W, QUELI PE  
CHE NON SONO NESIBO  
O MONTI A PNE  
OCORRE OK DEL SIM  
DA APPORRE IN CALCE  
A MA WONO MCHIESTA  
ART 13 COMMA 3  
70 ANNI x VIVENTE  
(vedi Pippi Beandra)



1. La sepoltura privata per singola salma (loculo in colombario), puo' concedersi solo a decesso della persona cui e' destinata. L'Ufficio attivita' produttive, economiche e commerciali, provvedera' alla concessione iniziando sempre dal loculo posto in alto.

2. E' consentita la concessione in vita, di tale sepoltura, secondo la disponibilita' dei loculi e l'eta' del richiedente - che abbia almeno 65 anni - quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere. In tale caso e' dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione. Il periodo di durata decorre sempre dalla data del decesso.

3. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, e' altresì consentita la concessione in vita di loculi a coloro che ne facciano espressa richiesta, per se' e/o per altri, ogni volta che, dovendo il Comune provvedere alla realizzazione di nuovi loculi e non avendo a disposizione fondi, si rendesse necessario incassare anticipatamente gli importi da liquidare alla Impresa costruttrice.

4. La concessione di sepoltura singola e' vincolata alla salma indicata nella concessione e non puo' essere trasferita a terzi.

5. Nel caso di coppia di coniugi di eta' superiore ad anni 60, al momento del decesso di uno dei due congiunti, e' consentita la concessione, quando il cimitero ne ha disponibilita' e secondo le modalita' su riportate, di un ulteriore loculo in linea verticale.

6. In nessun altro caso il loculo puo' essere concesso a privato.

#### Art. 14

#### Modalita' di concessione di area

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettivita' puo' farsi in ogni tempo secondo la disponibilita' del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano cimiteriale, a persona, Ente, Comunita'; puo' essere concessa anche a piu' famiglie congiuntamente, fissando nel contratto se richiesto, la divisione dei posti-loculi.

2. Una stessa persona non puo' essere concessionaria di piu' di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente.

3. La concessione non puo' essere fatta a persone o a Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto.

5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, ai posti.

6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.



Art. 15  
Durata delle concessioni in uso

Art. 15 (Testo modificato)

1. Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono, a pena di nullità, a tempo determinato.
2. La durata è fissata in:
  - 50 (cinquanta) anni per i loculi in caso di occupazione immediata con salma;
  - 70 (settanta) anni per i loculi nel caso in cui il loculo non venga immediatamente occupato e cioè nei casi espressamente previsti dal precedente articolo 13;
  - 99 (novantanove) anni per la concessione in uso di tombe di famiglia o di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività;
  - 50 (cinquanta) anni per ossari e nicchie cinerarie individuali.
3. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto. Detto rinnovo è concesso a discrezione dell'amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso.

Delibera  
c.e.  
n° 6  
7-3-19

Art. 16  
Tumulazione provvisoria

1. L'Amministrazione Comunale, in base alla disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie, anche in sepolture private, previo consenso del concessionario, la durata delle quali non dovrà superare i 15 mesi. Per tumulazioni in loculi di proprietà comunale dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al prezzo della sepoltura al momento della tumulazione.
2. Il deposito sarà rimborsato al momento della sistemazione definitiva della salma, purché ciò avvenga entro i 15 mesi di cui sopra, altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione Comunale.
3. La tumulazione provvisoria è consentita solo nel caso che il richiedente abbia in corso la costruzione di una sepoltura definitiva o nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non sia in grado di soddisfare la richiesta di area cimiteriale o di loculi.
4. Le tariffe delle tumulazioni provvisorie ed i relativi canoni dovuti al Comune, sono determinati con apposita deliberazione.

Art. 17  
Costruzione e manutenzione della sepoltura



1. Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano i concessionari a costruire ed a sistemare definitivamente la sepoltura stessa entro un anno dalla data della concessione, pena la decadenza.

2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc...

3. In difetto di tali doveri il Sindaco, previa diffida, puo' disporre la rimozione delle opere nonche' la decadenza della concessione di cui all' articolo 19.

4. Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento sono concessionari di area cimiteriale ma non hanno ancora provveduto alla realizzazione della sepoltura hanno tempo 1 anno per provvedervi.

Art. 18

Decadenza - Revoca - Estinzione

1. La concessione in uso puo' essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:

1) non risulti realizzata la sepoltura nel termine stabilito come nel precedente articolo 17;

2) la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi titolo;

3) la sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi un grave stato di necessita' all'interno del cimitero;

2. La concessione in uso e' soggetta a revoca secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M. e dal successivo art. 30.

3. La concessione in uso e' soggetta ad estinzione per soppressione del Cimitero fatto salvo quanto disposto dal Reg. di P.M..

4. I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione previo avviso agli interessati, se reperibili.

5. La decadenza nel caso in cui ai nn. 1) e 3) da' luogo al rimborso di cui al successivo art. 20: nel caso in cui al n. 2) non da' alcun rimborso.

Art. 19

Sistemazione delle salme in seguito a decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione o estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative.

2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati in apposito ossario.



Art. 20  
Retrocessioni di sepoltura - rimborsi

1. Nel caso di retrocessione di sepoltura da parte del concessionario, prima della scadenza della relativa concessione, il Comune rimborsa allo stesso un importo, quale premio di riscatto, calcolato in misura pari ad un terzo del prezzo della stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, stima che andra' formulata in riferimento allo stato di conservazione del loculo rinunciato 'nonche' ai prezzi di concessione di loculi cimiteriali al momento della rinuncia.

Art. 21  
Aventi diritto

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza "iure sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.
2. A tali effetti, si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.
3. Nessun atto potra' essere contrario alla volonta' ufficialmente espressa dal concessionario di origine.
4. Nella concessione alla collettivita' il diritto di uso e' riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Il concessionario di origine puo' stabilire nell'atto di concessione in uso, particolari ampliamenti o restrizione di diritti alla sepoltura per chiunque.

Art. 22  
Determinazione di salme

1. Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti in linea retta nel caso di sua scomparsa, potra' essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinita'.

2. Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.



Art. 23

Ammissione in sepoltura di famiglia o per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un Ente o una Comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'Ente o la Comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di seppellimento.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine, il diritto al seppellimento agli stessi titolari "iure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nei loculi non possono essere raccolte salme nel numero superiore ai loculi autorizzati, fatto eccezione per le cassettoni di resti o ceneri.

Art. 24

Aggiornamento di domicilio degli aventi diritto

1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione all'Ufficio attività produttive, economiche e commerciali, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

Art. 25

Occupazione posti loculi - Sepoltura - Cassettoni resti, ceneri, ecc..

1. I posti loculi si ritengono occupati solo nel caso vi siano salme contenute in feretri grandi; la sepoltura di cassettoni di resti o ceneri o prodotti abortivi non costituisce, amministrativamente, occupazione di posto-loculo.



Art. 26

Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture e' riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilita' del Comune.

Art. 27

Estinzione dei membri della famiglia

1. Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione.

Art. 28

Divisione posti - loculi

1) Piu' titolari di una tomba possono, se d'accordo, procedere alla divisione dei vari posti - loculi (se cio' non risulta dall'atto di concessione); cio' deve risultare da dichiarazione scritta e debitamente sottoscritta con firme autentiche.

Art. 29

Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura e' istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alla tumulazione ed ogni altro dato inerente.

Art. 30

Sepolture di famiglia e per collettivita' anteriori al nuovo Regolamento di P.M. Durata e revoca

1. Le sepolture di famiglia e per collettivita', anteriori al nuovo regolamento di P.M., rilasciate con rego-

lare atto di concessione in perpetuo, modificano la durata massima in anni 99, in base alle vigenti disposizioni di legge.



TITOLO 5  
POLIZIA INTERNA AL CIMITERO  
COSTRUZIONI

Art. 31  
Orari

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso all'ingresso del Cimitero.

2. La visita fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Custodia; L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno, fissera' anche le modalita' per un regolare accesso e deflusso dei visitatori.

Art. 32  
Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minorenni di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto, comunque, con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerali o cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunita' del divieto.

Art. 33  
Riti religiosi

1. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Lo svolgimento e l'organizzazione dei suddetti riti sono a carico del richiedente.

Art. 34  
Circolazione veicoli



1. Non e' permessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute il Responsabile del servizio di custodia puo' concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo previa certificazione medica rilasciata dall'A. U.S.L..

Parimenti lo stesso Responsabile puo' autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese che devono eseguire lavori all'interno del Cimitero

Art. 35  
Divieti speciali

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
  - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, per la sacralita' del luogo;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
  - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc..;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nel Cimitero sempre previa autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia;
  - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc...;
  - g) fotografare all'interno del cimitero senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
  - h) eseguire qualsiasi lavoro all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
  - i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, per quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 36  
Progetto - Costruzione delle opere - Termini  
Limiti d'impiego delle aree



1. La concessione di area per la costruzione di tomba, cappella, edicola, monumento, ecc., impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza della concessione, entro 12 mesi dalla data della concessione stessa.

2. Il progetto dovrà essere approvato a norma del Regolamento di P.M..

3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta entro i limiti dell'area concessa. L'Ufficio Tecnico Comunale in base ai regolamenti edilizi esistenti, indicherà il numero dei loculi realizzabili, l'altezza massima e minima delle costruzioni ed ogni altra prescrizione che riterrà utile ai fini di una adeguata realizzazione nel rispetto del decoro del Cimitero e delle norme vigenti.

Art. 37  
Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione) subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente art. 16.

Art. 38  
Costruzione sepolture private

1. I progetti per la costruzione di sepolture private devono essere approvati in base a quanto previsto dal regolamento di P.M. e dalle norme edilizie generali e speciali.

2. Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.

3. Ogni progetto dovrà essere valutato dagli uffici comunali preposti ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

4. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla

POSTI

tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali.

5. Gli esecutori di lavori privati sono i responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

#### Art. 39

##### Ornamenti, luci ed epigrafi - Manutenzione

1. Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, lapidi, croci, ricordi, simboli, ecc., secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti.

2. La facoltà di chiedere il collaudo di tali opere spetta al concessionario, o, in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi.

3. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi comuni.

4. In caso di violazione di dette norme previa diffida, si può disporre la rimozione.

5. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

6. Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dal Responsabile del servizio di custodia;

7. Gli allacciamenti delle luci e le pose in opera delle lampade devono essere eseguiti esclusivamente da personale dipendente da questa Amministrazione o dalla ditta appaltatrice del servizio, con le modalità e caratteristiche scritte in apposito capitolato speciale d'appalto.

#### Art. 40

##### Imprese di costruzione, permessi

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a libera scelta.

2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

3. Il Comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero.





#### Art. 41

##### Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal Responsabile del servizio di custodia.

2. I materiali di scavo e di rifiuti devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile suddetto secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire o ripristinare il terreno, e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

#### Art. 42

##### Introduzione e deposito di materiale

1. La circolazione dei veicoli delle imprese e' regolato dall'art. 34, la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti gia' lavorati e depositati negli spazi autorizzati.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

4. Per esigenze di servizio l'Amministrazione puo' ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.

5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc..

6. L'orario di lavoro e' fissato dall'Amministrazione Comunale.

7. Alle imprese private non e' consentito eseguire lavori nelle giornate di Sabato, Domenica, nei giorni festivi e durante l'Ottavario per la Commemorazione dei defunti e in altra particolare giornata (festivita', funerali speciali, ecc.) fissate dall'Amministrazione Comunale.

8. L'Amministrazione comunale, riconosciute esigenze tecniche particolari, puo' autorizzare l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

#### Art. 43

##### Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori

1. In occasione della Commemorazione dei defunti, dal 20 ottobre al 10 novembre e' vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal Cimitero, ogni

altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

Art. 44

Vigilanza sulla costruzione delle opere

1. L'Ufficio Tecnico Comunale controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; esso puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento da parte del Sindaco.

Art. 45

Prescrizioni per la realizzazione di sepolture private

1. Nel caso di costruzione di nuovi reparti e tombe all'interno del cimitero, o di sistemazione di tombe gia' esistenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalita' delle opere di tumulazione o di inumazione e di manutenzione delle opere.

TITOLO 6  
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46

Sanzioni

1. Le infrazioni delle norme contenute in questo Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita dal T.U.LL.55. e successive modificazioni e del Reg. di P.M..

Art. 47

Abrogazioni precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento Comunale regola l'intera materia.

2. Restano in vigore le particolari disposizioni di carattere igieniche-sanitarie, contenute nel Regolamento Comunale di Igiene.

3. Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti Reg. di P.M. e regolamenti e atti comunali.



4. Il presente regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

Art. 48

Disposizioni da altri regolamenti e leggi,  
tariffe

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale dei Trasporti Funebri, se esistente, nel Regolamento Comunale di Igiene, nel Regolamento di Polizia Mortuaria -D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

2. Inoltre le operazioni relative ai servizi interni ai Cimiteri, prestati a cura del Comune (tumulazioni, inumazioni private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, diritti, ecc.) e le concessioni, retrocessioni, ecc., per vari tipi di sepolture, avvengono previo regolamento secondo una tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale.

3. E' facolta' dell'Amministrazione Comunale revisionare, motivatamente, qualora se ne ponga la necessita', la tariffa di suddetti servizi e concessioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Rinieri Giulia

IL PRESIDENTE  
f.to Milanese Francesco

IL SEGRETARIO  
f.to Prencipe Dr. Angelo

Attestazione per la copertura finanziaria della spesa (art.55, comma 5, legge 142/90).  
11' 07/09/1995

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale.

N. reg. 606, 11' 07/09/1995

IL RESPONSABILE  
f.to Bravi Romano

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE.  
11' 07/09/1995

Il Segretario Comunale



Invio al Comitato Regionale di Controllo n. 4014 del

**07 SET. 1995**

**Certificato di pubblicazione e di esecutivita'**

La presente deliberazione e' stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 07/09/1995 al 22/09/1995.

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva (art.46 L. 142/90), a seguito di:

invio al Comitato Regionale di Controllo, che ne ha accusato ricezione in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, senza aver adottato, nei venti giorni successivi, provvedimento di annullamento

comunicazione del Comitato Regionale di Controllo di non aver aver riscontrato vizi di legittimita' nella seduta del **25 SET. 1995** n. 33743

**29 SET. 1995**

11' \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE